

ATTO CAMERA**MOZIONE 1/00057****Dati di presentazione dell'atto**

Legislatura: 17

Seduta di annuncio: 24 del 28/05/2013

FirmatariPrimo firmatario: [DADONE FABIANA](#)

Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE

Data firma: 28/05/2013

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
NUTI RICCARDO	MOVIMENTO 5 STELLE	28/05/2013
TONINELLI DANILO	MOVIMENTO 5 STELLE	28/05/2013
FRACCARO RICCARDO	MOVIMENTO 5 STELLE	28/05/2013
DIENI FEDERICA	MOVIMENTO 5 STELLE	28/05/2013
COZZOLINO EMANUELE	MOVIMENTO 5 STELLE	28/05/2013
DE LORENZIS DIEGO	MOVIMENTO 5 STELLE	28/05/2013
FRUSONE LUCA	MOVIMENTO 5 STELLE	28/05/2013
COLLETTI ANDREA	MOVIMENTO 5 STELLE	28/05/2013
NESCI DALILA	MOVIMENTO 5 STELLE	28/05/2013
D'AMBROSIO GIUSEPPE	MOVIMENTO 5 STELLE	28/05/2013

Stato iter: IN CORSO

Atto Camera

Mozione 1-00057

presentato da

DADONE Fabiana

testo di

Martedì 28 maggio 2013, seduta n. 24

La Camera,

premessi che:

la Costituzione repubblicana ed i valori supremi ad essa sottesi – per come esplicitati nei principi fondamentali della stessa – rappresentano il presupposto e la sostanza della nostra democrazia, la fonte primigenia dei principi, dei valori e delle regole alla base dell'ordinamento statale; tali principi sono identificabili nell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; nel pieno riconoscimento della reale dignità di tutti i cittadini, motivo per cui la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli che potrebbero impedire l'effettivo sviluppo della persona e la reale partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; nel personalismo, inteso come attribuzione all'individuo della responsabilità etica, politica e giuridica per quanto egli faccia; nel pluralismo delle manifestazioni in cui si esplica la libertà del singolo, senza che queste possano pregiudicare l'egual diritto – possibile prima ancora che reale – di chiunque altro; nella giustizia sociale, in virtù della quale

l'appartenenza alla medesima comunità riconosce ed accetta i limiti al profitto ed alla proprietà privati; nell'organizzazione «diffusa» ed equilibrata dei poteri, nonché nel sistema di garanzie;

le Costituzioni, per definizione, sono dotate di senso unitario e coerente e lo sono per il concetto stesso di Costituzione. Nella consapevolezza che la prima parte della Carta costituzionale, contenente i principi fondamentali, non è affatto indipendente dalla seconda, risulta ormai evidente che singoli aspetti della parte seconda possano certamente essere oggetto di un intervento riformatore, ferma restando la piena validità del suo impianto complessivo e dei principi ad esso sottesi, delineati con sapienza ed equilibrio dai nostri Padri costituenti;

il dibattito culturale e politico del periodo più recente, compreso l'attuale, ha indebitamente «scaricato» sulla Costituzione il grave onere dell'inadeguatezza dell'ordinamento statale vigente, attribuendole una vetustà presunta per occultare responsabilità che ricadono, invece, sulla classe politica, rea, nella prassi quotidiana, di aver mortificato la Costituzione. La totale inefficienza del nostro sistema istituzionale, lungi dall'essere attribuibile alla nostra Carta fondamentale, trova origine nella caratterizzazione marcatamente castale del sistema partitocratico, segnato dalla sua assoluta autoreferenzialità, causa dell'enorme scollamento tra cittadini e politica;

norme sulla regolazione dei conflitti di interessi, sull'incandidabilità dei condannati e sulla lotta alla corruzione avrebbero già da tempo potuto cambiare il volto morale e politico del Paese, a Costituzione vigente. Tali enormi questioni sono state invece – e dolosamente – lasciate immutate dal sistema dei partiti che oggi, indegnamente, propone di modificare la Carta costituzionale;

l'attuale «potere costituente», ovvero il Parlamento repubblicano, risulta essere stato eletto con legge costituzionalmente viziata, come sostenuto dallo stesso Presidente della Corte costituzionale. Tale circostanza, indebolendo significativamente la legittimità morale e politica del riformatore costituzionale, non può che abilitare le Camere ad intervenire limitatamente su alcune significative questioni unanimemente sentite dal popolo italiano, senza, però, scardinare il sistema della forma di Stato e forma di Governo vigenti;

la scelta di interventi limitati ad alcune emergenze critiche, anche se di notevole portata, appare conforme alla corretta lettura dell'articolo 138 della Costituzione, che impone revisioni costituzionali circoscritte e fornite, comunque, di una matrice univoca ed omogenea; a tal riguardo, è ormai riconosciuto unanimemente dalla dottrina costituzionalistica che le leggi di riforma costituzionale debbano dotarsi di contenuto «specifico» ed «omogeneo», anche e soprattutto in forza del *referendum* confermativo previsto nell'ambito del procedimento vigente di revisione costituzionale;

sul piano del metodo, pertanto, la materia istituzionale e, conseguentemente, l'approvazione di leggi di revisione costituzionale, oltre a richiedere una larga condivisione, non possono che risolversi pienamente nella procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione. L'organismo abilitato per riformare la Costituzione è uno ed uno soltanto, scritto proprio nella stessa Carta, e cioè il Parlamento repubblicano, nelle sedi proprie, già disciplinate dai regolamenti parlamentari, cui si aggiungono i cittadini elettori, in virtù della possibilità di *referendum* popolare confermativo;

vincolare le modifiche costituzionali a procedure istituzionalmente e temporalmente «aggravate», sottraendo determinati contenuti costituzionali al potere stesso di revisione, non può considerarsi in alcun modo scelta antidemocratica, ma fa parte dell'essenza stessa della democrazia costituzionale, essendone, addirittura, il logico presupposto;

oltre a risultare non conforme al dettato costituzionale e allo spirito della stessa Carta, un qualsiasi *iter* di revisione della Costituzione al di fuori delle sedi parlamentari ordinarie, si dimostrerebbe del tutto inefficace (si ricordino le esperienze in tal senso nel corso della storia repubblicana più recente), in forza dell'inevitabile sovrapposizione di ruoli e di funzioni di nuovi organi rispetto a quelli già oggi esistenti ed operanti. Dunque, assurdo ed irragionevole risulterebbe intraprendere l'*iter* di una legge costituzionale volta all'introduzione di organi particolari, dotati di specifici poteri, poiché questa procedura rappresenterebbe una palese invenzione «gattopardesca», al di fuori sia della Costituzione che della razionale sensatezza;

del tutto improprio appare un coinvolgimento diretto, formale e sostanziale, del Governo nell'ambito della revisione costituzionale: materia, questa, che dovrebbe essere di appannaggio esclusivo del Parlamento e

dei cittadini italiani;

nel contempo, appare, altresì, indispensabile ed urgentissima una revisione del sistema elettorale attraverso cui i cittadini possano scegliere in maniera diretta – e non esclusivamente «mediata» da partiti ed apparati politici – i propri rappresentanti in Parlamento, per come stabilito dagli articoli 56 e 58 della Carta;

risulta, altresì, indifferibile un coinvolgimento dei cittadini in ordine alla scelta della forma di Governo e di Stato, anche attraverso la previsione e l'indizione di un apposito *referendum* di indirizzo, nell'ambito di un deciso potenziamento degli istituti di democrazia diretta e di tutti gli strumenti di consultazione e di partecipazione popolare alle scelte afferenti alla vita pubblica. Il *referendum* dovrebbe essere preceduto da un ampio dibattito pubblico che consenta al Paese, attraverso una campagna di informazione puntuale e aperta a tutte le parti interessate, di conoscere le diverse opzioni ed istanze sulle quali pronunciarsi successivamente, al fine di recuperare e ravvivare lo spirito del dettato costituzionale;

emerge, pertanto, l'assoluta necessità di riforme istituzionali che migliorino il funzionamento della struttura parlamentare e della vita politica – negli ultimi anni mortificata da bassissimi livelli di moralità registratisi al suo interno – e che concorrano a determinare una drastica e celere riduzione dei costi della politica e delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso,

delibera:

di avviare preliminarmente un percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, l'indizione di un *referendum* popolare di indirizzo, nel quale i cittadini siano chiamati ad esprimersi sull'opportunità di modificare ed in quale modo la forma di Governo e di Stato, tenendo conto delle risultanze emerse da un apposito dibattito pubblico approfondito ed aperto a tutte le istanze partecipative, condotto sulla base:

- a) di un programma comunicativo sui mezzi di informazione, di almeno sei mesi, ad opera dei gruppi parlamentari presenti in Parlamento alla data dell'approvazione del presente atto di indirizzo, in condizione di parità tra i suddetti gruppi, conformemente ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza delle informazioni;
- b) di un programma comunicativo sui mezzi di informazione e sulla rete *internet*, di almeno sei mesi, ad opera degli esperti nell'ambito costituzionalistico, conformemente ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza delle informazioni;
- c) di un programma formativo, di almeno sei mesi, nell'ambito del percorso scolastico ed universitario, di ogni ordine e grado, diretto all'approfondimento degli argomenti oggetto del *referendum* di indirizzo;
- d) di un diritto di voto ai cittadini che abbiano compiuto, alla data dello svolgimento del *referendum*, sedici anni di età;

di procedere verso un immediato percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, una limitata riforma della parte seconda della Costituzione, che, in particolare, preveda:

- a) la riduzione del numero dei deputati e dei senatori;
- b) la riduzione del numero dei consiglieri regionali;
- c) la soppressione delle province, al fine di semplificare, razionalizzare e responsabilizzare le istituzioni amministrative locali, dando contemporaneamente un deciso impulso al processo di accorpamento dei comuni, a cominciare da quelli che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;
- d) l'introduzione del *referendum* propositivo e consultivo senza *quorum* funzionale;
- e) l'eliminazione di ogni *quorum* funzionale per il *referendum* abrogativo;
- f) la fissazione del numero massimo di mandati elettorali a qualsiasi livello – pari a due – che ogni cittadino può essere chiamato a ricoprire;
- g) la previsione della incandidabilità alla carica di deputato e senatore di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo, ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo, oltre che di coloro che ricoprono contemporaneamente altri incarichi elettivi;
- h) l'incremento delle garanzie costituzionali a favore delle opposizioni parlamentari, anche con l'innalzamento del *quorum* necessario all'adozione ed alla modifica dei regolamenti parlamentari;

i) con riferimento ai disegni di legge di iniziativa popolare, un termine perentorio entro cui il Parlamento abbia l'obbligo di esaminarle;
di affrontare la riforma attinente ai punti di cui alla lettera *b)* esclusivamente nelle sedi parlamentari proprie, in conformità agli articoli 72 e 138 della Costituzione.
(1-00057) «Dadone, Nuti, Toninelli, Fraccaro, Dieni, Cozzolino, De Lorenzis, Frusone, Colletti, Nesci, D'Ambrosio».